



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - Codice Fiscale: 80033420631

Codice Meccanografico: NAMM04900V

E-mail namm04900v@istruzione.it

PEC: namm04900v@pec.istruzione.it

Prot. n. 2332/2021/1.1.h

Napoli, 27/08/2021

Al personale

Docenti e ATA

All'Albo e al Sito

OGGETTO: *Integrazione obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19, ex art. 9, comma 2, D.L. 22 aprile 2021, n° 52, così come convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n° 87.*

Ad integrazione dell'avviso prot. N. 2331/2021/1.1.h del 26/08/2021 si precisa:

Il personale non in possesso e/o che non esibisca la certificazione verde COVID-19 non potrà prestare servizio e neppure permanere a scuola. Esso sarà considerato in assenza ingiustificata e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, già a partire dal primo giorno. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso. Inoltre il personale scolastico in parola sarà soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1'000,00, salvo che il fatto costituisca reato. In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è' raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore sarà ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento sarà effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Avverso il verbale di contestazione sono ammessi scritti o documenti difensivi, da inviarsi al Prefetto entro 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n° 689. Il procedimento potrà concludersi con l'emanazione di un'ordinanza di archiviazione o ingiunzione, a seconda dell'accoglimento o meno delle ragioni addotte. La presentazione di scritti difensivi preclude la possibilità di poter beneficiare del pagamento in misura ridotta e la sanzione sarà rideterminata, con ordinanza ingiunzione, tra il minimo ed il massimo edittale della sanzione prevista secondo i criteri di cui all'art. 11 della citata Legge n° 689/81. Si fa presente che non sarà possibile esercitare il diritto alla propria difesa se la sanzione fosse stata già pagata.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sarà effettuata dalla sottoscritta e dal personale all'uopo designato ad operare in tal senso, nel rispetto dell'art. 13, comma 2, lettera a) del D.P.C.M. 17 giugno 2021, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile "VerificaC19". Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni offline (con una interrogazione alla piattaforma nazionale almeno una volta al giorno, per l'aggiornamento del data base locale), garantendo l'assenza di informazioni memorizzate sul telefonino e minimizzando il numero dei dati visualizzabili dall'operatore. L'interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un proprio documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'applicazione.

Sarà cura di questa Amministrazione informare costantemente il personale di eventuali modifiche e/o aggiornamenti in merito.

La scrivente resta a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti e ringrazia per l'attenzione prestata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elena Fucci

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 39/1993